

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1937

SUPPLEMENTO

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(SALVINI)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(PICHETTO FRATIN)

DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

E DAL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

(ABODI)

NOTA: L'analisi tecnico-normativa relativa agli articoli da 1 a 8 e da 10 a 12 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) relativa agli articoli 7, 8 e 12 nonché l'esenzione dall'AIR relativa agli articoli da 1 a 6, 10, commi 1, 2, 3, 4 e 12, e 11 del citato decreto-legge sono state trasmesse dal Governo in data 19 luglio 2024.

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

(SANGIULIANO)

Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89,
recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti
di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport

Presentato il 29 giugno 2024

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

TITOLO: Decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante “*Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport*”.

Amministrazione proponenti: Presidente del Consiglio dei ministri; Ministri: delle infrastrutture e trasporti; della giustizia; dell’ambiente e della sicurezza energetica; per lo sport e i giovani.

La Relazione ATN è stata predisposta per i contributi pervenuti ed attinenti alle seguenti materia:

1. Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: Articoli da 1 a 6.
2. Disposizioni in materia ambiente e sicurezza energetica: Articoli 7 e 8.
3. Disposizioni in materia di affari esteri e cooperazione internazionale: Articolo 10.
4. Disposizioni in materia di giustizia e di sport: Articoli 11 e 12.

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: **articoli da 1 a 6**

Referente ATN: **Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento normativo, in coerenza con il programma di governo, è finalizzato a:

- introdurre una disciplina di semplificazione transitoria per aggiornare i piani economico-finanziari delle concessioni autostradali in scadenza nell'anno 2024;
- velocizzare la procedura di acquisto dei progetti elaborati dalla concessionaria SAT da parte di ANAS al fine di ridurre i tempi di realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi;
- garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.A. e assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria;
- procedere ad una razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari, in un'ottica di efficientamento dell'operato degli stessi e dell'utilizzo delle risorse disponibili, nonché di dare nuovo impulso alla realizzazione e al completamento di opere rientranti nella rete centrale della rete transeuropea dei trasporti;
- consentire l'avvio della fase di operatività dell'Autorità per la laguna di Venezia, rafforzandone le capacità tecniche e amministrative;
- rafforzare l'operatività istituzionale della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio;
- assicurare la realizzazione o il completamento di interventi infrastrutturali, nonché di quelli necessari al potenziamento delle ferrovie regionali e allo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale è costituito:

- dalla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente»;
- dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)»;
- dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa»;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»;
- dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;
- dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»;

- dall'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)»;
- dal decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015»;
- dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante «Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015»;
- dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»;
- dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;
- dall'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
- dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;
- dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»;
- dall'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2020, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie»;
- dall'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
- dall'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;
- dall'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali»;
- dall'articolo 1, commi 475, 519 e 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
- dall'articolo 33, commi 5 e 5-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

- il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, recante «Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria»
- dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche»;
- dal decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)»
- dall'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici».

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il provvedimento incide:

- sull'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- sull'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
- sugli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 58.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni rispettano i suddetti principi costituzionali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia oggetto dell'intervento normativo non è oggetto di interventi di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sono attualmente presenti in Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulle materie oggetto dei presenti articoli.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento è compatibile con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano esistenti linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri della Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono previste nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica della correttezza dei riferimenti normativi è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento fa ricorso della tecnica della novella legislativa modificando gli articoli:

- 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- 2, comma 2-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
- 2, 3e 4 del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 58.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nell'intervento normativo non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Attualmente non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

- All'articolo 2 si prevede che gli atti aggiuntivi alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 1158 del 1971 siano assentiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e Calabria.
- All'articolo 3, comma 1, si stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sia adottato un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari;
- All'articolo 3, comma 5, si prevede che con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate le opere relative ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101, nonché le relative opere connesse o strumentali, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, che è disposta con i medesimi decreti;
- All'articolo 3, comma 6, si prevede che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, siano definiti la composizione dell'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, le relative modalità di funzionamento, la nomina dei componenti e gli eventuali compensi.

I termini individuati per l'adozione dei suddetti atti successivi attuativi appaiono congrui rispetto alle finalità cui sono preordinati.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non si è ravvisata la necessità di commissionare l'elaborazione di dati statistici in quanto sono stati ritenuti sufficienti i dati statistici in possesso dell'Amministrazione.

Disposizioni in materia di ambiente e sicurezza energetica: Articoli: 7 (*Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani*) e 8 (*Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2*).

Referenti ATN: Ufficio Legislativo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

1.1. Attuazione degli interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani.

L'attività inquinante dello stabilimento Stoppani nel Comune di Cogoleto, protrattasi per decenni, ha prodotto una situazione di inquinamento diffuso del sito, causata principalmente dall'illecita attività di smaltimento dei residui di lavorazione del cromo, interessando in misura rilevante le matrici ambientali di suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee, litorali e fondali marini. Le attività finora attuate hanno comportato lo smantellamento degli impianti e la messa in sicurezza della falda mediante la costruzione di un sistema di barrieramento e il trattamento della medesima falda in un apposito impianto, attualmente in esercizio.

Malgrado gli ingenti interventi realizzati nel corso degli anni per la riduzione dei rischi ambientali e sanitari, ad oggi, il sito risulta ancora contaminato per il parametro Cromo VI (cancerogeno per inalazione, contatto e ingestione) - soprattutto nella falda - persistendo ancora le gravi condizioni ambientali caratterizzanti il sito.

Ad oggi, sono state completate le attività di smantellamento degli impianti, inoltre è attivo un sistema di messa in sicurezza della falda mediante barrieramento, i cui reflui sono trattati in un apposito impianto in esercizio. Le aree libere dagli impianti consentono di procedere alla caratterizzazione dei suoli e, sulla base degli esiti delle indagini ambientali, di proseguire le attività di progettazione ed esecuzione di veri e propri interventi di bonifica che nel tempo dovrebbero consentire di rimuovere e/o isolare in modo definitivo le fonti di contaminazione che attualmente continuano ad alimentare l'inquinamento della falda. Gli interventi di bonifica, inoltre, dovrebbero consentire di riutilizzare il sito – attualmente dismesso – e destinarlo a nuove attività in un'ottica di economia circolare.

In tale ottica, l'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, in legge 21 maggio 2019, n. 44, recante "*Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto*", aveva già introdotto misure urgenti volte a superare la suddetta emergenza.

In particolare, a seguito della cessazione della pregressa gestione commissariale, il summenzionato articolo 12 ha disciplinato il passaggio delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), demandando ad un proprio provvedimento l'individuazione delle misure, degli interventi e la ricognizione delle risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attività avviate per effetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3454 del 5 dicembre 2006. In attuazione di tale disposizione, la competente Direzione generale del Ministero, con decreto del 24 aprile 2019, n. 84, aggiornato con decreto del 27 giugno 2019, n. 260, ha individuato le misure e gli interventi, nonché le relative risorse disponibili a legislazione vigente pari a complessivi € 22.426.573,25, finalizzati alla conclusione delle attività avviate dal Commissario Delegato.

L'intervento normativo in parola è volto, anche alla luce della necessità di realizzare in tempi celeri i suddetti interventi, a superare la gestione prefettizia, in scadenza al 30 giugno 2024, con conseguente nomina di un apposito Commissario dotato di poteri straordinari funzionali a realizzare tutte le attività necessarie alla bonifica definitiva del sito attualmente gravemente contaminato. La norma, inoltre, ha la finalità di escludere qualsivoglia soluzione di continuità dell'attività svolta dal Prefetto di Genova e dei relativi poteri derogatori previsti dal citato articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019. Il passaggio dalla gestione prefettizia ad una gestione commissariale, sollecitata dal Presidente della Regione Liguria, si rende necessario per affidare ad una "struttura dedicata" - con un orizzonte temporale adeguato allo scopo - il compito di procedere alla bonifica del sito come da stima del Prefetto di Genova di cui alla nota acquisita al prot. 29713/MASE del 01-03-2023.

In assenza di tale disposizione, infatti, sarebbe necessario prorogare ogni anno i poteri straordinari previsti in capo al Prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 27 del 2019; Inoltre, il mancato intervento entro la scadenza della gestione del Prefetto di Genova (fissata al 30 giugno 2024 ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18) determinerebbe la cessazione dell'efficacia della disciplina speciale prevista dal citato articolo 12 con la verifica delle conseguenze di seguito indicate:

- 1) venir meno dei citati presidi ambientali (barriere idrauliche e impianto di trattamento delle acque contaminate) attualmente gestiti dal Prefetto in forza dei poteri previsti dall'articolo 12 del DL n. 27 del 2019, con sicure e gravi conseguenze di contaminazione ambientale da cromo esavalente;
- 2) venir meno del regime derogatorio dell'attuale gestione del deposito dei rifiuti speciali pericolosi, previsto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019, con conseguente mancanza di copertura normativa alla citata gestione in deroga, la quale, in via ordinaria, non sarebbe consentita;
- 3) interruzione dei lavori già appaltati finanziati con i fondi FSC, mettendo a rischio il termine di ultimazione lavori che in base al regime giuridico di tali fondi è previsto al 31 dicembre 2025;
- 4) ritorno *ex lege* dello stabilimento nella disponibilità del proprietario (Società Immobiliare Val Lerone in liquidazione). Allo stato attuale, il sito in parola è in gestione della Pubblica Autorità (Prefetto di Genova ex articolo 12 del DL n. 27 del 2019, già Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3554/2006). Sicché, la cessazione dell'efficacia dell'articolo 12 comporterebbe *ex lege* il ritorno dello stabilimento nella disponibilità del proprietario (Società Immobiliare Val Lerone in liquidazione), il quale sarebbe inevitabilmente arricchito per effetto dell'attività sinora svolta dalla Pubblica amministrazione con l'impiego di notevoli risorse economiche.

Con riferimento ai punti nn. 1 e 2, si precisa che, in assenza dell'intervento normativo in esame verrebbero meno i poteri straordinari del Prefetto di Genova, con ogni conseguenza in ordine agli atti dal medesimo adottato.

In particolare, cesserebbero di avere efficacia gli atti adottati dall'ex Commissario sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, inclusi di presidi ambientali oggi in essere, quali la gestione dell'impianto di trattamento delle acque di falda contaminate da cromo esavalente ed il deposito dei rifiuti presso lo stabilimento.

Vale evidenziare che durante il periodo di vigenza dell'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019 sono proseguiti gli interventi di messa in sicurezza del SIN Stoppani.

Nel corso di tale periodo il Prefetto ha garantito senza soluzione di continuità la messa in sicurezza del sito attraverso l'emungimento ed il trattamento delle acque di falda oltre che il costante trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla discarica di Molinetto.

Oltre al trattamento delle acque mediante un apposito impianto (TAF) è stato altresì garantito senza soluzione di continuità l'emungimento delle acque di falda inquinate attraverso:

- 12 pozzi barriera localizzati all'interno dell'ex stabilimento, sponda destra t. Lerone;
- 13 pozzi realizzati in Pian Masino Alta, circa in corrispondenza del viadotto autostradale.

Entrambi i sistemi barriera sono attrezzati con sistemi automatizzati di lettura in continuo delle volumetrie emunte dai singoli pozzi.

Risulta evidente che l'eventuale cessazione dei poteri prefettizi comporterebbe l'interruzione dei presidi ambientali sopra descritti, sicché la corrispondente quantità di cromo esavalente che attualmente viene estratta e trattata in un apposito impianto si disperderebbe nell'ambiente, raggiungendo anche il Torrente Lerone e il mare.

Si rappresenta, altresì, che il Commissario straordinario è stato autorizzato, sin dall'origine della sua istituzione, all'utilizzo delle volumetrie disponibili della discarica Molinetto attraverso i poteri straordinari sanciti dall'O.P.C.M. 3554 del 2006 e s.m.i.

L'attuale articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 27 del 2019, in continuità con le previgenti disposizioni *extra ordinem*, dispone che «*il Prefetto ha facoltà di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, previo aggiornamento dell'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei volumi accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili nella discarica nel rigoroso rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente, da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonché degli altri enti, anche avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, procedendo anche mediante occupazione di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi*».

ISPRA, con nota prot. n. 41488 in data 20.7.2022 ha trasmesso al Prefetto di Genova la relazione inerente alla valutazione dei volumi residui e disponibili della discarica, dalla quale emerge un volume complessivo di m³ 118.000. Sono in corso di valutazione le attività amministrative necessarie all'utilizzo di tali volumetrie per il conferimento dei rifiuti ad oggi in deposito in deroga alle disposizioni vigenti.

In merito si evidenzia che l'articolo 12 del Decreto-legge n. 27 del 2019, in continuità con quanto previsto dall'O.P.C.M. n. 3554/2006, attribuisce al Prefetto il potere «di adottare provvedimenti derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente alla loro gestione all'interno del perimetro del SIN stesso».

Attualmente sono in stoccaggio (in deroga) presso lo stabilimento rifiuti pericolosi provenienti dalle attività di demolizione e bonifica attuate dal Commissario.

Con la cessazione della gestione prefettizia il regime derogatorio del deposito dei rifiuti speciali pericolosi, previsto dall'articolo 12 del DL n. 27 del 2019, verrebbe meno con conseguente, istantanea mancanza di copertura normativa alla citata gestione in deroga, la quale, in via ordinaria, non sarebbe consentita.

Con riguardo al punto n. 3, si rappresenta che, in data 8 aprile 2021, è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica), il Prefetto di Genova e la Regione Liguria finalizzato alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Cogoleto Stoppani.

L’Accordo prevede interventi per oltre 14,8 milioni di euro, destinati agli interventi prioritari ed urgenti di messa in sicurezza e bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di Cogoleto.

Il Prefetto di Genova ha affidato a Sogesid S.p.A. (Società in house del Ministero) le funzioni di Stazione Appaltante. Lo stato delle procedure è di seguito descritto:

➤ *“Potenziamento dell’impianto di trattamento (TAF) delle acque dell’area ex stabilimento Stoppani”*

In data 08/11/2022 con il provvedimento di aggiudicazione 22_72 prot. SOGESID C-0002197, il Responsabile del procedimento ha determinato l’aggiudicazione dell’appalto (progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori) in favore dell’operatore economico A.T.P. S.r.l.;

➤ *“Implementazione Barrieramento Idraulico”*

Sogesid ha provveduto alla redazione del progetto definitivo. In data 08/11/2022 con il provvedimento di aggiudicazione 22_70 prot. SOGESID C-0002188, il Responsabile del procedimento ha determinato l’aggiudicazione dell’appalto (progettazione esecutiva e esecuzione lavori) in favore del concorrente REBORA COSTRUZIONI SNC DI REBORA A. & C.;

➤ *“Decontaminazione E Demolizione Strutture Non Contenenti Amianto Area Nord Fase B: Zona Monte E Smaltimento Rifiuti”*

In data 13/07/2022 la Sogesid ha completato il progetto misto di servizi e lavori. In data 08/11/2022 con il provvedimento di aggiudicazione 22_71 prot. SOGESID C-0002186, il Responsabile del procedimento ha determinato l’aggiudicazione dell’appalto in favore del costituendo RTI: RICCOBONI S.p.A. (mandataria) – FURIA S.r.l.

Vale evidenziare che, trattandosi di Fondi-FSC, l’attività sinora posta in essere dal Prefetto ha consentito di rispettare il termine del 31 dicembre 2022 per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (cfr, articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto legge n. 34 del 2019 come modificato dall’articolo 11-novies *“Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione”* del decreto legge n. 52 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87 del 2021).

In ragione di quanto sopra, l’intervento normativo proposto si rende necessario per consentire la prosecuzione dei lavori da parte delle ditte già risultate aggiudicatari e, dunque, completare i lavori nei tempi programmati. Dal punto di vista ambientale, i lavori appaltati risultano essenziali per implementare – e dunque evitare il rischio di diffusione della contaminazione in falda - i sistemi di messa in sicurezza della falda in esercizio (barriera idraulica e impianto di trattamento delle acque di falda), proseguendo, altresì, l’attività di smaltimento dei rifiuti attualmente stoccati nello stabilimento.

La cessazione della gestione prefettizia comporterebbe il venir meno di una parte contrattuale e l’impossibilità di disporre delle necessarie risorse finanziarie per la prosecuzione dei lavori giacenti sulla contabilità speciale intestata al Prefetto di Genova. Tale situazione di incertezza comporterebbe, oltre che prevedibili contenziosi, anche lo stallo dei lavori e, quindi, un inevitabile ritardo nella bonifica dello stabilimento.

1.2. Attuazione della direttiva in materia di stoccaggio geologico di CO₂ (direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009)

La direttiva in materia di stoccaggio geologico di CO₂ (direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009) è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, il quale, all'articolo 4, ha previsto che «*per l'adempimento dei compiti previsti dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare [ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica], (...) si avvalgono come organo tecnico del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216*» (attualmente, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020), integrato da tre componenti e supportato da un'apposita Segreteria tecnica competente in materia di *carbon capture and storage* - CCS).

Tuttavia, la crescente complessità della disciplina ETS - che, attualmente, impegna il legislatore statale nel recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959 - richiede un sistema di *governance ad hoc*, autonomo e distinto, specifico per la materia dello stoccaggio geologico di CO₂; ciò anche al fine di evitare che il Comitato ETS venga "distolto" dalle funzioni ad esso spettanti ai sensi del decreto legislativo n. 47 del 2020 o che si trascuri la rilevanza assunta dalla materia dello stoccaggio geologico di CO₂ in un'ottica di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, finanche determinando lo stallo delle procedure per l'avvio e l'esercizio di progetti nazionali in materia di CCS attualmente in essere. Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, al fine di ridefinire l'assetto della *governance* dell'autorità nazionale competente nella materia della CCS, si è ritenuto necessario novellare il decreto legislativo n. 162 del 2011, provvedendo a riformulare l'articolo 4.

In particolare, la norma in questione prevede che, in ragione dell'elevato grado di specializzazione delle materie trattate, sia istituito un Comitato CCS *ad hoc*, quale organismo collegiale autonomo e separato rispetto al Comitato ETS, composto da persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nel settore CCS, che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi.

Gli interventi normativi in esame risultano essere in linea con il Programma di Governo, contribuendo, entrambi, in maniera significativa a dare attuazione al punto "Politiche ambientali e autosufficienza energetica" del suddetto Programma.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

Con riferimento all'attuazione degli interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani, si precisa, quanto precedentemente accennato nella sezione precedente, ossa che l'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, in legge 21 maggio 2019, n. 44, recante "*Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto*", ha introdotto misure urgenti volte a superare l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto.

In particolare, a seguito della cessazione della gestione commissariale, l'articolo 12 ha disciplinato il passaggio di funzioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), demandando ad un proprio provvedimento l'individuazione delle misure, degli interventi e la ricognizione delle risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attività avviate per effetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3454 del 5 dicembre 2006 e s.m.i.

Il comma 1, nel testo vigente (in seguito alle modifiche apportate dalla legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44, dall'art. 13, comma 2, lett. a), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, dall'art. 11, comma 4, lett. a), D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, dall'art. 12, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18), prevede che *«per la realizzazione delle attività così individuate, da svolgere entro il 30 giugno 2024, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, d'intesa con il Ministro dell'interno, non oltre la scadenza del termine del 30 giugno 2024, del Prefetto di Genova, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al quale sono attribuiti i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135»*. La disposizione prosegue elencando i poteri del Prefetto. I commi 2, 3 e 4, disciplinano l'individuare di un soggetto attuatore (comma 2) ed il sistema dell'avvalimento degli Enti (comma 3) e del personale (comma 4). I successivi commi 5 e 6 disciplinano rispettivamente le risorse e i poteri in deroga attribuiti al Prefetto.

La disposizione normativa *de qua* è volta a superare la gestione prefettizia con conseguente nomina di un apposito Commissario dotato di poteri straordinari funzionali a porre in essere tutte le attività necessarie alla bonifica definita del sito attualmente gravemente contaminato. La norma inoltre ha la finalità di escludere qualsivoglia soluzione di continuità dell'attività svolta dal Prefetto di Genova e dei relativi poteri derogatori previsti dal citato articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019.

Con riguardo, invece, all'attuazione della direttiva in materia di stoccaggio geologico di CO₂, si rileva che il Comitato ETS, di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo, 4 aprile 2006, n. 216, è stato aggiornato nella sua composizione, come stabilita dall'art. 4 del d.lgs., 9 giugno 2020, n. 47, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”*.

Il Comitato ETS è, pertanto, attualmente un organo collegiale composto da quindici membri, dei quali dieci con diritto di voto e cinque con funzioni consultive, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE). Dei dieci membri con diritto di voto quattro, compreso il Presidente e il Vicepresidente, sono designati dal MASE, due dal MIMIT, uno dal Ministro della Giustizia che ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti all'attività sanzionatoria, tre dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui due appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti al trasporto aereo. I cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e svolgono funzioni consultive limitatamente a determinate attività.

In funzione dell'attuale composizione del Comitato ETS, come designati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 16 aprile 2024, e dei compiti che allo stesso venivano affidati dal d.lgs. n. 162/2011 in materia di CCS, si ritiene opportuno istituire un Comitato *ad hoc* per la materia CCS, con competenze specifiche sullo stoccaggio di CO₂, al fine di garantire appieno l'operatività di detti organi consultivi su entrambe le materie di rispettiva competenza.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La proposta normativa relativa all'attuazione degli interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani opera uno specifico rinvio alla disciplina contenuta all'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, in legge 21 maggio 2019, n. 44 e consente al commissario straordinario di agire in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, restando ferme, in ogni caso, le deroghe previste all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

Con riguardo, invece, all'attuazione della direttiva in materia di stoccaggio geologico di CO₂, al fine di ridefinire l'assetto della *governance* dell'autorità nazionale competente nella materia della CCS, si è ritenuto necessario novellare il decreto legislativo n. 162 del 2011, apportando puntuali modificazioni al suo articolo 4.

In particolare, la proposta in questione prevede che, in ragione dell'elevato grado di specializzazione delle materie trattate, sia istituito un Comitato CCS *ad hoc*, quale organismo collegiale autonomo e separato rispetto al Comitato ETS, composto da persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nel settore CCS, che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi. Tale organismo sarà composto da soli 5 membri: tre designati dal MASE (tra cui presidente e del vicepresidente), uno da ISPRA in virtù delle notevoli competenze tecniche ambientali in materia e uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'opportuna partecipazione anche degli enti regionali. Il Comitato inizia a operare con la nomina di tutti i suoi membri, che durano in carica cinque anni e il cui mandato può essere rinnovato una sola volta. Il Comitato CCS si avvale, per lo svolgimento dei compiti a esso attribuiti (che pure trovare puntuale ridefinizione nella proposta), di un'apposita segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche specifiche in materia CCS, composta da undici membri, compreso il coordinatore, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. La segreteria, in casi eccezionali, può anche avvalersi di istituti e organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue attività.

Si prevede, infine, che, nelle more della definizione del nuovo Comitato CCS, le relative funzioni sono svolte dal Comitato ETS, nominato ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 47/2020, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 16 aprile 2024, e che il supporto istruttorio, tecnico e operativo alle relative attività è fornito dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dall'Istituto superiore di sanità (ISS), con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale

In merito all'attuazione degli interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a

statuto speciale nonché degli enti locali, trattandosi di una gestione commissariale relativa agli interventi di bonifica di un sito di interesse nazionale, individuato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'intervento relativo all'attuazione della direttiva in materia di stoccaggio geologico di CO₂ non si pone in contrasto con le competenze e le funzioni delle regioni, comunque coinvolte nella composizione del nuovo Comitato CCS, con la presenza di un membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, co. 1, della Costituzione. Entrambi gli interventi sono realizzati in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non è prevista rilegificazione di norme delegificate.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano presentati progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Gli interventi normativi in esame non contrastano con i principi fissati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di legislazione ambientale. Non risultano oggi giudizi di costituzionalità pendenti sull'oggetto dello schema di decreto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento eurounitario.

Gli interventi normativi in esame sono coerenti con le disposizioni europee.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulle materie in esame. Per completezza di informazione, si segnala che la Commissione europea ha aperto le procedure di infrazione n. 2024/76 e n. 2024/77 per il mancato recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, il cui termine per il recepimento era previsto al 31 dicembre 2023. Si veda, in proposito, infra, PARTE III, punto 6).

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Gli interventi normativi in parola risultano compatibili con gli obblighi internazionali in quanto non interferiscono con alcun impegno assunto a livello internazionale.

13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea su medesimi o su analoghi oggetti.

14. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano arresti giurisprudenziali ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sui medesimi oggetti da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Gli interventi normativi in esame non introducono alcuna nuova definizione normativa.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni in esame sono stati individuati in modo corretto.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

È stato riformulato e sostituito l'art. 4 del decreto legislativo 11 settembre 2011, n. 162.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'art. 4 del d.lgs. n. 162/2011 è espressamente sostituito dal nuovo testo proposto con l'art. 8 del presente D.L. n. 89/2024. Non risultano effetti abrogativi impliciti.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le disposizioni in esame non contengono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Con riferimento all'attuazione degli interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani, non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Con riguardo, invece, all'attuazione della direttiva in materia di stoccaggio geologico di CO₂, è attualmente in corso, per effetto della delega conferita dall'articolo 12 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), l'iter di adozione del decreto legislativo di recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

Il relativo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 10 giugno 2024, è attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Con riferimento all'attuazione degli interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani, si prevede la nomina di un commissario straordinario al fine di completare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il termine di adozione risulta congruo rispetto all'iter di nomina e tiene conto anche della necessità di procedere in tempi celeri al passaggio dalla gestione prefettizia a quella commissariale.

Con riguardo, invece, all'attuazione della direttiva in materia di stoccaggio geologico di CO₂, ai sensi del nuovo articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 162/2011, il Comitato CCS è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; ai sensi del successivo comma 7, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite le modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica e, infine, in base al comma 8 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Disposizioni in materia di affari esteri e cooperazione internazionale: **Articolo 10, commi 1-4 e12**

Referente ATN: **Ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il provvedimento prevede specifiche misure per il sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane per il sostegno alle imprese esportatrici, con particolare attenzione alle imprese con interessi in Africa, priorità della politica estera italiana, come previsto dal Piano Mattei, di cui al decreto-legge 161/2023.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il Fondo 394/81 - amministrato dal Comitato interministeriale "Comitato agevolazioni" di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gestito da SIMEST S.p.A. ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 - è finalizzato all'erogazione di finanziamenti agevolati a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore "*de minimis*" - Regolamento (UE) n. 1407/2013 - e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il Fondo 394/81 è stato oggetto di una recente riforma degli interventi ammissibili la cui disciplina è, ad oggi, recata dal Decreto (MAECI-MIMIT-MEF) del 1° giugno 2023 recante «Disciplina degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale – n. 164 del 15 luglio 2023.

Per favorire il ricorso ai cofinanziamenti a fondo perduto quali strumenti a supporto del processo di sostegno all'internazionalizzazione del sistema Paese, il Fondo per la promozione integrata è stato oggetto di numerosi interventi normativi, da ultimo, l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha stabilito l'inserimento a regime della componente di cofinanziamento a fondo perduto nell'ambito delle domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394/81, quale incentivo riconoscibile a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari.

Il Fondo rotativo per operazioni di venture capital (FVC) di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è gestito da SIMEST S.p.A. per conto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il fondo venture capital è utilizzato per investimenti, temporanei e di minoranza, per finalità di internazionalizzazione delle imprese italiane, mediante acquisizione di partecipazioni e sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, aggiuntivi alla partecipazione diretta di SIMEST S.p.A. ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e s.m.i., o di Finest S.p.A. ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 91, in società costituite da imprese nazionali all'estero.

L'operatività del FVC, disciplinata dall'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è stata ampliata ai sensi dell'articolo 1, comma 714, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per interventi anche in start up, ivi incluse quelle innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in PMI innovative di cui

all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché in quote o azioni di uno o più Fondi per il Venture Capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in Fondi per il Venture Capital, gestiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in ogni caso allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il coinvestimento di SIMEST S.p.A. o Finest S.p.A.

I commi 1, 2 e 3 per le imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, prevedono la concessione del cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore “*de minimis*” – (Regolamento (UE) 2023/2831 che ha sostituito il Regolamento (UE) n. 1407/2013 a decorrere dal 1° gennaio 2024), nel rispetto delle condizioni, termini e modalità stabiliti dal Comitato agevolazioni, nonché della quota parte delle risorse del Fondo 394/81 utilizzabile a tal fine e determinata in 200 milioni di euro.

Il comma 4 prevede per le imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno che presentino domanda di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394/81 per iniziative riguardanti il Continente africano l'incremento della quota di cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al venti per cento dell'intervento complessivo concesso.

Il comma 12 reca il rifinanziamento per euro 150 milioni per l'anno 2024 del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito “FVC”), mediante una corrispondente riduzione del rifinanziamento, per il 2024, di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del fondo di rotazione di cui all'articolo 2, comma 1, del Fondo 394/81.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il comma 4 deroga al limite del dieci per cento della quota di cofinanziamento a fondo perduto previsto, in via generale, dall'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aumentandolo fino al venti per cento del finanziamento concesso per le imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.

Il comma 12 reca il rifinanziamento per euro 150 milioni per l'anno 2024 del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito “FVC”), mediante una corrispondente riduzione del rifinanziamento, per il 2024, di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del fondo di rotazione 394/81.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si ravvisano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il provvedimento non incide sulle competenze delle regioni né degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si ravvisano elementi di incompatibilità.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non ricorrono rilegificazioni, né è possibile delegificare.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non vi sono decisioni giurisprudenziali o giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia oggetto del provvedimento

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non si ravvisano elementi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione da parte della Commissione europea

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il testo del provvedimento è compatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono decisioni giurisprudenziali o giudizi pendenti sulla materia oggetto del provvedimento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono decisioni giurisprudenziali o giudizi pendenti sulla materia oggetto del provvedimento.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Sulle materie oggetto del provvedimento non sono ravvisabili linee prevalenti comuni tra gli altri Paesi dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento non reca nuove definizioni

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano abrogazioni implicite.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si ravvisano disposizioni di tale tipo.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti successivi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

I dati e i riferimenti statistici sono stati utilizzati a pieno.

Disposizioni in materia di giustizia e di sport: Articoli: **11** (*Modifiche al Codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale*) e **12** (*Misure urgenti in materia di sport*).

Referenti ATN: Ufficio Legislativo del Ministro della giustizia (**articolo 11**); Settore Legislativo del Ministro per lo sport e i giovani (**articolo 12**).

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

La modifica normativa apportata **dall'articolo 11** (*Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale*) appare coerente con il programma di governo e con gli obiettivi PNRR. Il regime introdotto, infatti, consentendo alle parti di optare per la trattazione in pubblica udienza ovvero in camera di consiglio in presenza entro un termine fissato "a ridosso" della data di udienza, dovrebbe auspicabilmente portare ad una maggiore ponderazione della scelta operata, evitando così il rischio che una eccessiva proliferazione di richieste di trattazione orale (insito al regime ordinario previsto attualmente) finisca per vanificare l'utilità di un modulo processuale predisposto per la razionalizzazione dei giudizi di cassazione, coerentemente con il perseguimento degli obiettivi PNRR, pertanto, risulta urgente l'adozione di tale disposizione.

L'articolo 12, del decreto-legge in questione concerne misure urgenti in materia di sport ed introduce una disposizione necessaria al fine di controllare gli impatti consistenti dovuti all'abrogazione del c.d. "vincolo sportivo", di cui all'articolo 31, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. L'obiettivo è quello di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive e, pertanto, risulta coerente con il programma di governo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le disposizioni introdotte con **l'articolo 11** vanno a modificare alcune previsioni del codice di rito relative al giudizio penale di cassazione.

La disciplina del procedimento penale di cassazione è contenuta agli articoli 606 e seguenti del c.p.p.

Peraltro, per quanto di stretta afferenza all'intervento normativo in analisi, il quadro normativo di riferimento si completa con la previsione di cui all'articolo 127 c.p.p., relativo al procedimento in camera di consiglio.

In relazione alle disposizioni previste dal Capo IV, **articolo 12**, recante disposizioni urgenti in materia di sport, il testo normativo è stato redatto tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che disciplina l'abolizione del vincolo sportivo ed il premio di formazione tecnica.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'intervento normativo di cui **all'articolo 11** incide sulla disciplina attualmente vigente mediante novella di due articoli del codice di procedura penale, come di seguito sintetizzato:

Articolo 610 c.p.p.

L'intervento normativo operato dal legislatore opera lungo due direttrici:

- a) da un lato esplicita in seno all'articolo 610 c.p.p. il carattere ordinario della trattazione del procedimento penale di cassazione in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, andando sostanzialmente a sottolineare un aspetto già evincibile dal testo dell'articolo 611 c.p.p.;
- b) dall'altro, per ragioni di coerenza ordinamentale, riconduce nell'ambito dell'articolo 610 c.p.p., relativo agli "atti preliminari", la disciplina relativa all'avviso di fissazione dell'udienza, precedentemente contenuta nell'articolo 611 c.p.p. relativo al "procedimento", chiarendo che, nei procedimenti camerali di cassazione, il termine per la cancelleria per la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza è di almeno venti giorni prima (termine da un lato inferiore a quello di 30 giorni previsto per i procedimenti non camerali, da un lato superiore al termine di 10 giorni previsto dall'articolo 127 c.p.p. per i procedimenti camerali non di legittimità).

Articolo 611 c.p.p.

L'intervento operato è stato da un lato di mero coordinamento (con riferimento alla disposizione recante soppressione della disciplina contenuta precedentemente al comma 1-quinquies dell'articolo, ed in parte trasposta nel comma 5 dell'articolo 610 c.p.p., in parte confluita nel comma 1 del medesimo articolo 611 c.p.p.) dall'altro di modifica normativa (con specifico riferimento alla previsione recante ridefinizione del *dies* di riferimento per il calcolo dei termini processuali per il deposito dell'istanza di trattazione in pubblica udienza ovvero in camera di consiglio con la partecipazione delle parti.

Le disposizioni di cui **all'articolo 12** incidono sulle seguenti leggi e regolamenti vigenti nei termini di seguito specificati.

La norma interviene sull'articolo 31 del decreto legislativo n. 36 del 2021, in materia del c.d. "vincolo sportivo" e reca una disposizione necessaria al fine di controllare gli impatti consistenti dovuti all'eliminazione del c.d. "vincolo sportivo", ad opera dello stesso articolo 31 del citato decreto legislativo, alla data del 1° luglio 2023, per tutti i tesseramenti diversi da quelli che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. In questo contesto si rende, viceversa, opportuno consentire che per i tesseramenti che costituiscono rinnovi in continuità di precedenti, il predetto termine sia prorogato al 1° luglio 2025, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Per le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Per le disposizioni di cui **all'articolo 11** non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto le disposizioni in oggetto, di natura processuale, incidono su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. l) della Costituzione).

Anche gli interventi recati dalla disposizione di cui **all'articolo 12** non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Per l'intervento regolatorio di cui agli articoli 11 e 12 non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto le disposizioni in esame non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 non sussistono progetti di legge vertenti sul medesimo oggetto all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Le disposizioni in esame (articoli 11 e 12) sono compatibili con l'ordinamento europeo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana sulle materie oggetto degli interventi di cui agli articoli 11 e 12.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni in esame non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e non sono in contrasto con Convenzioni internazionali e risultano compatibili con le Convenzioni firmate dall'Italia.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Per le disposizioni in esame non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto e non ci sono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Per le disposizioni in esame non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto e le disposizioni non interferiscono con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Per le disposizioni in esame non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni in esame non introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni in esame risultano corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Per le disposizioni in esame si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per le modifiche apportate alla legislazione vigente e riassunte *sub* 3) della Parte I, proprio in ragione dell'esigenza di realizzare il loro innesto nel tessuto normativo esistente.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si individuano norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli **articoli 11 e 12**.

Peraltro, la trasfusione della disciplina precedentemente contenuta nell'articolo 611, comma 1-*quinqüies*, da un lato nell'articolo 610, comma 5, c.p.p. e dall'altro nell'articolo 611, comma 1, c.p.p., ha determinato la formale abrogazione del sopraccitato comma 1-*quinqüies* operata **dall'articolo 11, comma 2, lettera c)** del decreto-legge in questione.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo di cui **all'articolo 11** non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

Peraltro, l'articolo 11 comma 1 lettera b) del decreto-legge in esame, per i procedimenti di legittimità da trattare in camera di consiglio, implicitamente istituisce un regime derogatorio rispetto all'articolo 127 c.p.p.: infatti, mentre ai sensi della norma generale (articolo 127 c.p.p.) nei procedimenti in camera di consiglio l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere notificato almeno dieci giorni prima della data dell'udienza, con la riforma normativa si prevede che nei procedimenti camerali di legittimità l'avviso di udienza debba essere notificato almeno venti giorni prima dell'udienza stessa.

Parimenti il regime introdotto deroga alla previsione di cui al comma 5, primo periodo, dell'articolo 610 c.p.p. per effetto della quale, nei procedimenti di cassazione, i termini per la notifica del relativo avviso sono fissati in almeno trenta giorni precedenti l'udienza.

L'intervento regolatorio di cui **all'articolo 12** del Decreto-legge in esame non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Per le disposizioni di cui agli **articoli 11 e 12** non risultano presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Le disposizioni in esame non prevedono l'adozione di atti successivi attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo di cui **all'articolo 11** sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'amministrazione della giustizia e, pertanto, non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica.

Per le disposizioni di cui **all'articolo 12** non è stata rilevata la necessità di tale intervento, in quanto la materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

TITOLO: Decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante “*Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport*”.

Amministrazione proponenti: Presidente del Consiglio dei ministri; Ministri: delle infrastrutture e trasporti; della giustizia; dell’ambiente e della sicurezza energetica; per lo sport e i giovani.

Per gli articoli: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10, commi 1, 2, 3, 4, 12; 11, in presenza delle condizioni congiuntamente considerate previste dall’articolo 7, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, **è stata concessa l’esenzione dall’AIR**.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale “Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l’AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l’Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l’AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un’unica relazione AIR”.

Le relazioni AIR settoriali sono state predisposte ai sensi dell’articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali pervenute, parti della Relazione AIR generale.

1. Disposizioni in materia ambiente e sicurezza energetica: Articoli 7 e 8.
2. Disposizioni in materia di sport: Articolo 12.

Disposizioni in materia di ambiente e sicurezza energetica: Articoli: 7 (Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani) e 8 (Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO₂).

Referenti AIR: Ufficio Legislativo del **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.**

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani

La proposta si riferisce al Sito di Interesse Nazionale Stoppani che si estende per circa 262.000 mq a terra (sia aree pubbliche che private) e circa 1,7 milioni di mq a mare (sono interessati i litorali sia del comune di Cogoleto che del comune di Arenzano). In particolare, l'area industriale vera e propria, originariamente di proprietà della Società Stoppani S.p.a. e oggi della Immobiliare Val Lerone S.p.a. in liquidazione, dichiarata fallita in data 15 giugno 2007, ha una superficie di circa 221.000 mq, già sede di impianti e strutture destinati alla produzione di bicromato di sodio e altri derivati della lavorazione del cromo.

L'attività inquinante dello stabilimento, protrattasi per decenni, ha prodotto una situazione di inquinamento diffuso del sito, causata principalmente dall'illecita attività di smaltimento dei residui di lavorazione del cromo, interessando in misura rilevante le matrici ambientali di suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee, litorali e fondali marini.

Le attività finora poste in essere hanno comportato lo smantellamento degli impianti e la messa in sicurezza della falda mediante la costruzione di un sistema di barrieramento della falda che viene trattata in un apposito impianto, attualmente in esercizio.

Malgrado gli ingenti interventi realizzati dall'amministrazione nel corso degli anni (prima gestione commissariale a seguito della dichiarazione di emergenza; dal 2019, gestione prefettizia in avvalimento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) per la riduzione dei rischi ambientali e sanitari, ad oggi nel sito si evidenziano ancora fortemente inquinato per il parametro Cromo VI (cancerogeno per inalazione, contatto ed ingestione), in particolare nella falda.

L'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, ha introdotto misure urgenti volte a superare l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto. In particolare, a seguito della cessazione della pregressa gestione commissariale, l'articolo 12 suddetto ha disciplinato il passaggio delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), demandando ad un provvedimento del Ministero medesimo l'individuazione delle misure, degli interventi e la ricognizione delle risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attività avviate per effetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3454 del 5 dicembre 2006.

In attuazione di tale disposizione, la competente Direzione generale del Ministero, con decreto del 24 aprile 2019, n. 84, aggiornato con decreto del 27 giugno 2019, n. 260, ha individuato le misure e gli interventi, nonché le relative risorse disponibili, pari a complessivi euro 22.426.573,25, in continuità con le attività avviate dal Commissario delegato.

Tale gestione prefettizia si è caratterizzata per un orizzonte temporale particolarmente ristretto; inizialmente prevista fino al 31 dicembre 2020, è stata oggetto di continue proroghe di durata annuale in sede di decreti-legge "proroga termini" fino all'ultima, prevista dal decreto-legge n. 215 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, limitata al 30 giugno 2024.

Inoltre, i gravosi compiti di bonifica del SIN in argomento sono stati posti a capo del Prefetto di Genova in aggiunta alle attribuzioni istituzionali da quest'ultimo esercitate, impedendo l'espletamento dell'incarico a carattere di esclusività (peraltro non soggetto ad alcuna forma di retribuzione).

Come già detto, allo stato sono state completate le attività di smantellamento degli impianti, inoltre è attivo un sistema di messa in sicurezza della falda mediante barrieramento i cui reflui sono trattati in un apposito impianto in esercizio. Le aree libere dagli impianti consentono di procedere alla caratterizzazione dei suoli e, sulla base degli esiti delle indagini ambientali, proseguire le attività di progettazione ed esecuzione di veri e propri interventi di bonifica che consentirebbero di rimuovere e/o isolare in modo definitivo le fonti di contaminazione che attualmente continuano ad alimentare la contaminazione della falda.

Gli interventi di bonifica, inoltre, consentirebbero di riutilizzare il sito – attualmente dismesso – e destinarlo a nuove attività in un’ottica di economia circolare.

Comitato CCS

Il Comitato ETS è stato aggiornato nella sua composizione, come stabilita dal vigente art. 4 del d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”. Il Comitato ETS è pertanto attualmente un organo collegiale composto da quindici membri, dei quali dieci con diritto di voto e cinque con funzioni consultive, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE). Dei dieci membri con diritto di voto quattro, compreso il Presidente e il Vicepresidente, sono designati dal MASE, due dal MIMIT, uno dal Ministro della Giustizia che ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti all’attività sanzionatoria, tre dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui due appartenenti all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC). I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo. I cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno dal Ministro dell’economia e delle finanze, uno dal Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e svolgono funzioni consultive limitatamente a determinate attività.

In funzione dell’attuale composizione del Comitato ETS, come designati con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 16 aprile 2024, e dei compiti che allo stesso venivano affidati dal d.lgs. n. 162/2011 in materia di CCS, si è ritenuto opportuno istituire un Comitato *ad hoc* per la materia CCS, con competenze specifiche sullo stoccaggio di CO₂, al fine di garantire appieno l’operatività di detti organi consultivi su entrambe le materie di rispettiva competenza.

L’art. 8 del D.L. n. 89/2024 prevede, pertanto, che il Comitato deputato a svolgere le funzioni in materia di CCS, debitamente elencate dallo stesso articolo, sia “composto da cinque membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, compreso il presidente e il vicepresidente, designati dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, uno dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e uno dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”. Il supporto istruttorio, tecnico e operativo al Comitato è garantito da una apposita Segreteria tecnica CCS, che integra competenze tecniche e giuridiche specifiche in materia, composta da undici membri, compreso il coordinatore, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. La segreteria, in casi eccezionali, può anche avvalersi di istituti e organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue attività.

Si prevede altresì che, nelle more della costituzione del nuovo Comitato CCS, le relative funzioni siano svolte dal Comitato ETS, nominato ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 47/2020, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 16 aprile 2024, e il supporto istruttorio, tecnico

e operativo alle relative attività è fornito dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dall'Istituto superiore di sanità (ISS), con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ciò è funzionale a garantire la tempestiva risposta alle esigenze sia degli operatori che dell'Amministrazione che, nelle more della designazione del nuovo Comitato, è comunque chiamata a gestire procedimenti di rilievo, in particolare per quanto attiene alla messa in funzione, attualmente, del primo progetto di CCS autorizzato alla società Eni S.p.A., senza escludere che nel frattempo possano essere presentate anche altre istanze relative ad ulteriori progetti simili nel medesimo settore.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani

La norma si propone di perseguire il seguente obiettivo di carattere generale: assicurare la prosecuzione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto e pervenire al disinquinamento del sito, mediante una struttura commissariale dedicata al soddisfacimento di tale esigenza e prevedendo i necessari poteri derogatori.

In particolare, viene superata la gestione prefettizia con conseguente nomina di un apposito Commissario dotato di poteri straordinari funzionali a porre in essere tutte le attività necessarie alla bonifica definita del sito attualmente gravemente contaminato. Si tratta di poteri che riprendono il modello dei poteri straordinari utilizzato per analoghe figure commissariali a partire dal Commissario previsto dal decreto-legge n. 109 del 2018 per la ricostruzione del ponte di Genova (c.d. Ponte Morandi), cui si aggiungono gli specifici poteri derogatori previsti dal citato articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019, a loro volta derivanti da quelli attribuiti al Commissario operante fino al 2018 in forza dell'OPCM n. 3554 del 2006. La norma inoltre ha la finalità di escludere qualsivoglia soluzione di continuità dell'attività svolta dal Prefetto di Genova e dei relativi poteri derogatori previsti dal citato articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019.

Il passaggio dalla gestione prefettizia ad una gestione commissariale, sollecitata dal Presidente della Regione Liguria, si rende necessario per affidare ad una "struttura dedicata" - con un orizzonte temporale adeguato allo scopo - il compito di procedere alla bonifica del sito come da stima del Prefetto di Genova di cui alla nota acquisita al prot. 29713/MASE del 01-03-2023, in un'ottica temporale di realizzazione degli interventi di medio periodo (31 dicembre 2026).

La norma, nella misura in cui prevede la nomina di un Commissario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha come destinatari diretti le predette Amministrazioni centrali.

In via generale, l'intervento normativo è destinato alla collettività, in ragione dei benefici ambientali e sanitari derivanti dal disinquinamento del sito.

Inoltre vengono perseguiti i seguenti obiettivi specifici:

- proseguire la gestione della barriera idraulica e dell'impianto di trattamento delle acque in esercizio;
- completare la caratterizzazione delle aree, progettare e avviare gli interventi di bonifica;
- impiego efficiente delle risorse stanziato nella contabilità speciale del Commissario anche in relazione alla disciplina di impiego delle risorse provenienti da FSC.

Comitato CCS

L'intervento normativo si pone l'obiettivo di disciplinare, in modo organico e completo, la *governance* per lo svolgimento delle attività di stoccaggio di CO₂, in modo da rendere possibile la presentazione e la procedibilità delle istanze in materia e consentire agli operatori interessati di disporre di un quadro normativo di settore, anche a fronte delle ultime modifiche apportate al d.lgs. n. 162/2011 con il D.L. 181/2023, chiaro ed esaustivo per la definizione dei propri progetti e la programmazione dei relativi investimenti.

2.2 Indicatori

Bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoletto-Stoppani

Gli indicatori del raggiungimento degli obiettivi prefissati sono i seguenti:

- a) quantitativo annuale delle acque sotterranee trattate;
- b) numero di atti adottati dal Commissario funzionali alla caratterizzazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di bonifica.

Comitato CCS

L'operatività del Comitato CCS riguarda al momento solo un operatore di settore, ovvero ENI S.p.A., che con decreto del 26 gennaio 2023 è stato autorizzato a svolgere un programma sperimentale - denominato "*CCS Ravenna Fase 1*" - di cattura, trasporto e stoccaggio geologico di anidride carbonica (CO₂) proveniente dalla centrale di ENI di Casalborgsetti (RA), per un volume pari a 25.000 tonnellate all'anno e con una durata di iniezione pari ad un massimo di due anni (eventualmente prorogabile per massimo due anni), nel complesso di stoccaggio individuato dal livello esaurito PL2-C del campo Porto Corsini Mare Ovest, nell'ambito dell'area di coltivazione di idrocarburi a gas *offshore* "A.C26.EA", operante in forza della concessione rilasciata alla stessa ENI S.p.A. La realizzazione del progetto "*CCS Ravenna Fase 1*" potrebbe rappresentare un primo passo verso la realizzazione di un progetto più ampio, potenzialmente di interesse anche europeo.

In generale, il nuovo art. 4 del d.lgs. n. 162/2011, come riformulato dall'art. 8 del D.L. n. 89/2024, può riguardare potenzialmente circa 2 o 3 operatori di settore che, operando in materia di idrocarburi *off-shore*, possono avere, ad oggi, una conoscenza tale dei giacimenti da poter compiutamente presentare anche possibili idonei progetti di cattura e stoccaggio di CO₂ nei medesimi giacimenti, gli unici ad ora considerati idonei per la realizzazione di progetti CCS in Italia, nelle more dell'adozione del Piano delle aree. I destinatari della misura sono tuttavia anche soggetti che operano nei settori *hard to abate* (raffinazione, petrolchimico) e che potranno quindi cedere la CO₂ emessa, per la successiva fase della cattura, trasporto e stoccaggio, e garantire così la riduzione delle emissioni climalteranti.

Al momento è in corso di realizzazione il progetto sperimentale Eni Casalborgsetti che prevede un quantitativo di stoccaggio di 25.000 tonnellate all'anno e con una durata di iniezione pari ad un massimo di due anni (eventualmente prorogabile per massimo due anni). I prossimi progetti in ambito CCS, come previsto anche dallo scenario PNIEC, si stima che possano consentire un abbattimento di 4 MtCO₂ prima del 2030 e successivamente di 16 MtCO₂/a dopo il 2030.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoletto-Stoppani

La norma consente la prosecuzione, senza soluzione di continuità, degli attuali presidi ambientali oggi in essere, quali la gestione dell'impianto di trattamento delle acque di falda contaminate da cromo esavalente ed il deposito dei rifiuti presso lo stabilimento.

Oltre al trattamento delle acque mediante un apposito impianto (TAF), è garantito senza soluzione di continuità l'emungimento delle acque di falda inquinate attraverso:

- 12 pozzi barriera localizzati all'interno dell'ex stabilimento, sponda destra t. Lerone;
- 13 pozzi realizzati in Pian Masino Alta, circa in corrispondenza del viadotto autostradale.

Per quanto concerne gli impatti sul sistema Impresa, si rappresenta il Commissario dovrà procedere a nuovi affidamenti per le attività di caratterizzazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di bonifica.

Vale aggiungere, inoltre, che in data 8 aprile 2021 è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), il Prefetto di Genova e la Regione Liguria finalizzato alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Cogoleto Stoppani.

L'Accordo prevede interventi per oltre 14,8 milioni di euro, destinati agli interventi prioritari ed urgenti di messa in sicurezza e bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di Cogoleto. Di seguito gli interventi previsti nell'Accordo.

DENOMINAZIONE INTERVENTI	COSTO (€) E FONTE DI FINANZIAMENTO	SOGGETTO ATTUATORE
1. Implementazione barriera idraulico;	€ 600.000,00	Prefetto
2. Decontaminazione e demolizione Strutture non contenenti Amianto Area Nord Fase B: Zona Monte e smaltimento rifiuti	€ 10.700.000,00	Prefetto
3. Revamping impianto trattamento acque di falda in zona Pian Masino	€ 3.544.288,75	Prefetto
TOTALE ACCORDO DI PROGRAMMA	€ 14.844.288,75	

I predetti interventi sono stati aggiudicati nel corso del 2022.

Trattandosi di Fondi-FSC, l'attività sinora posta in essere dal Prefetto ha consentito di rispettare il termine del 31 dicembre 2022 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (cfr, articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto legge n. 34 del 2019 come modificato dall'articolo 11-novies "Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione" del decreto legge n. 52 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87 del 2021).

In ragione di quanto sopra, la norma consente la prosecuzione dei lavori da parte delle ditte già risultate aggiudicatari e, dunque, completare i lavori nei tempi programmati. Dal punto di vista ambientale, i lavori appaltati si rendono necessari per implementare – e dunque evitare il rischio di diffusione della contaminazione in falda - i sistemi di messa in sicurezza della falda in esercizio (barriera idraulica e impianto di trattamento delle acque di falda), proseguendo altresì l'attività di smaltimento dei rifiuti attualmente stoccati nello stabilimento.

Comitato CCS

L'intervento normativo è funzionale a definire una *governance* altamente specializzata per il settore della CO2 e per la realizzazione dei relativi progetti, senza alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla vecchia alla nuova *governance*, avendo previsto che nelle more opera comunque il Comitato ETS, avvalendosi di specifiche competenze dell'UNMIG, dell'IPSRA e dell'ISS.

L'intervento normativo è funzionale a rendere pienamente operativi i progetti CCS, per il raggiungimento dell'obiettivo generale di riduzione delle emissioni climalteranti e di decarbonizzazione.

La disposizione non determina oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i compensi dei componenti del nuovo Comitato e della Segreteria tecnica saranno determinati nei limiti della quota delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del comma 7, dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinate a finalità coerenti con lo sviluppo dello stoccaggio geologico di CO₂.

Dal punto di vista ambientale, ogni intervento in materia di CCS su cui il nuovo Comitato dovrà esprimersi sarà comunque soggetto a valutazione di impatto ambientale secondo le consuete regole di cui al d.lgs. n. 152/2006.

3.2 Impatti specifici

Bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoletto-Stoppani

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Non si determinano impatti specifici.

B. Effetti sulla concorrenza

Non si determinano impatti specifici.

C. Oneri informativi

Non sono previsti nuovi obblighi informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento normativo in esame non introduce livelli di regolazione in materia superiori a quelli minimi imposti.

Al riguardo, si ribadisce che la disciplina ora introdotta si pone in linea di continuità con quanto precedentemente previsto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019, rispetto al quale la norma ora introdotta opera molteplici rinvii, sia al comma 2 relativo al subentro del Commissario alla gestione prefettizia che al comma 3 sui poteri derogatori e sulle facoltà del Commissario. Inoltre, la disciplina contenuta al comma 5 riprende quanto previsto all'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 27 del 2019 (avvalimento degli enti e società ivi indicate e utilizzo di personale nel limite massimo di 5 unità appartenenti alla p.a.).

Comitato CCS

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Ridotti, dal momento che la tecnologia CCS è rivolta principalmente a grandi emettitori che fanno riferimento solitamente ad attività industriali e imprese di medio/grandi dimensioni

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento non interferisce direttamente sugli aspetti della concorrenza, in quanto interviene sulla nuova composizione del Comitato deputato a svolgere alcune funzioni in materia CCS. In generale, la tempestiva definizione dei procedimenti in materia, previa acquisizione del parere del Comitato, potrebbe migliorare, attraverso l'accesso a questa tecnologia di decarbonizzazione, la competitività e la concorrenzialità delle industrie nazionali, che potrebbero mitigare i costi e i rischi connessi all'acquisto di quote di emissioni di carbonio all'interno del meccanismo ETS.

C. Oneri informativi

L'intervento non introduce nuovi e diversi oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Si conferma il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoletto-Stoppani

La concreta attuazione dell'intervento e della sua efficacia dipendono dalla capacità organizzativa del Commissario. A tal fine, la norma in esame fornisce al Commissario una serie di strumenti di seguito descritti:

- poteri di deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Restano ferme, in ogni caso, le deroghe previste all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. Al commissario sono, altresì, attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché le facoltà di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 27 del 2019;
- possibilità di nomina di un sub-commissario, cui sono affidati specifici settori di intervento;
- possibilità di avvalimento mediante apposita convenzione, della società Sogesid S.p.A., nonché di altre società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione Liguria ovvero di enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nelle materie oggetto dell'avvalimento, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato- possibilità di avvalersi fino a un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato, in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti

Comitato CCS

Il quadro normativo di riferimento è costituito dal d.lgs. n. 162/2011 e s.m.i. e l'amministrazione competente è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi, per il rilascio dei titoli, previa istruttoria delle istanze e svolgimento del relativo procedimento, con il coinvolgimento del Comitato CCS, per il parere obbligatorio che è tenuto a rilasciare ai fini della fattibilità tecnico-economica dei progetti in materia di CO₂ e per tutte le altre funzioni ad esso attribuite.

Risulta peraltro necessario adottare i decreti ministeriali di designazione dei nuovi membri del Comitato e della segreteria tecnica, così come previsto dall'art. 8 in parola, benché, nelle more della loro adozione, sia stata comunque garantita la prosecuzione delle attività prevedendo che le funzioni del nuovo Comitato siano comunque svolte dal Comitato ETS, con il supporto di ISPRA, UNMIG e ISS. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica dovranno anche essere definite le modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica.

4.2 Monitoraggio

Bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoletto-Stoppani

Gli indicatori saranno monitorati con periodicità annuale ed il soggetto responsabile sarà il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con le modalità e gli strumenti già in essere.

Si precisa che la gestione commissariale per il SIN di Cogoletto si pone nel solco delle attività di bonifica svolte dal Prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019 quale soggetto di cui si avvaleva il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (e, in precedenza,

dal Commissario nominato con l'O.P.C.M. n. 3554 del 2006). Inoltre, il commissariamento in esame non costituisce un unicum ma rientra in un quadro normativo in forza del quale sono già previste specifiche figure commissariali per la bonifica dei SIN di maggiore rilevanza, quale il SIN di Taranto (articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito con modificazioni dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171), il SIN di Crotone (articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9), il SIN di Brescia-Caffaro (articolo 4-ter, comma 2, del citato decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145), il SIN di Bagnoli-Coroglio (articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164). Pertanto il monitoraggio periodico delle attività del Commissario per il SIN di Cogoleto rientra nei compiti già esercitati dalla competente Direzione generale del Ministero, identificata dalla Direzione generale economia circolare e bonifiche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 128 del 2021 "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

Comitato CCS

La designazione dei membri del Comitato e della Segreteria tecnica spetta al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che è tenuto ad adottare a riguardo un apposito decreto di nomina.

Il Comitato inizia a operare con la nomina di ciascuno dei membri, che durano in carica cinque anni e il cui mandato può essere rinnovato una sola volta.

I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nel settore CCS e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano l'insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. Detta comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il soggetto che lo ha designato provvede alla individuazione del sostituto, che viene nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Resta ferma la disciplina di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Ciò premesso, il monitoraggio dell'intervento sarà assicurato attraverso l'acquisizione e la valutazione dei risultati derivanti dall'attuazione dei progetti in materia di stoccaggio di CO₂, sottoposti all'esame del Comitato, in termini di quantitativi di stoccaggio e stima dei conseguenti abbattimenti di CO₂.

Disposizioni in materia di sport: Articoli 12 (Misure urgenti in materia di sport).**Referente AIR: Settore Legislativo del Ministro per lo sport e i giovani.****SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

Il **Capo IV, articolo 12**, del decreto-legge concerne misure urgenti in materia di sport ed introduce una disposizione necessaria al fine di controllare gli impatti consistenti dovuti all’abrogazione del c.d. “vincolo sportivo”, di cui all’articolo 31, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La norma interviene sull’articolo 31 del decreto legislativo n. 36 del 2021, che concerne disposizioni in materia del c.d. “vincolo sportivo” e reca una disposizione necessaria al fine di controllare gli impatti consistenti dovuti all’eliminazione del c.d. “vincolo sportivo”, ad opera dello stesso articolo 31 del citato decreto legislativo, al 1° luglio 2023, per tutti i tesseramenti diversi da quelli che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. In questo contesto si è reso opportuno consentire che per i tesseramenti che costituiscono rinnovi in continuità di precedenti, il predetto termine sia prorogato al 1° luglio 2025, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive.

2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**2.1 Obiettivi generali e specifici**

- L’obiettivo generale dell’articolo 12 è quello di controllare gli impatti consistenti dovuti all’eliminazione del c.d. “vincolo sportivo”, tutelando i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive.
- L’obiettivo specifico dell’articolo 12 è quello di prorogare al 1° luglio 2025 il termine per l’abrogazione del c.d. “vincolo sportivo” per i tesseramenti che costituiscono rinnovi in continuità di precedenti.

2.2 Indicatori

Nel contesto dell’articolo 12, non si rinvencono specifici indicatori in relazione agli obiettivi generali della norma.

Nel contesto dell’articolo 12, non si rinvencono indicatori in relazione agli obiettivi specifici della norma.

3. VALUTAZIONE DELL’INTERVENTO NORMATIVO**3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

Destinatari diretti dell’intervento normativo di cui all’articolo 12 sono le associazioni e società sportive, nonché gli atleti non professionistici. Al riguardo, la consistenza della platea degli atleti non professionistici interessati dalla misura si stima in alcune centinaia di migliaia di unità.

Nel contesto dell’articolo 12 non si ravvisano destinatari indiretti.

3.2 Impatti specifici**A. Effetti sulle PMI (Test PMI)**

Nel contesto dell’articolo 12 non si ravvisano specifici effetti sulle piccole e medie imprese.

B. Effetti sulla concorrenza

Nel contesto dell’articolo 12 non si ravvisano specifici effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

C. Oneri informativi

Nel contesto dell'articolo 12 non si ravvisano oneri informativi gravanti su cittadini e imprese.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La natura dell'art. 12 non afferisce al rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

L'articolo 12 non prevede modalità di attuazione.

4.2 Monitoraggio

L'articolo 12 non prevede necessità di monitoraggio.

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'AIR

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Oggetto: Schema di decreto-legge recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti” – Richiesta di esenzione dall’AIR.

Si richiede, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, l’esenzione dall’AIR con riferimento al decreto-legge in oggetto, in relazione al ridotto impatto dell’intervento e in presenza delle condizioni di seguito illustrate, congiuntamente considerate.

Lo schema di decreto in oggetto reca disposizioni volte a semplificare e ad efficientare i processi amministrativi e la gestione delle risorse inerenti alla programmazione, al completamento o alla realizzazione di opere pubbliche, nonché a rafforzare la capacità tecnica e amministrativa dei soggetti attuatori.

In particolare, lo schema di decreto persegue i seguenti obiettivi fondamentali:

- 1) definire una procedura transitoria snella e con termini precisi da rispettare per l’aggiornamento dei piani economico-finanziari delle concessioni autostradali con periodo regolatorio quinquennale in scadenza nel corso dell’anno 2024;
- 2) garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.a., con il fine di rispettare il cronoprogramma dell’Opera;
- 3) operare una generale razionalizzazione delle strutture commissariali attualmente operative, anche al fine di garantire maggiore efficienza, sia nella realizzazione delle opere, sia nella gestione delle risorse;
- 4) consentire l’avvio della fase di operatività dell’Autorità per la Laguna di Venezia e rafforzare l’operatività istituzionale della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari;
- 5) consentire la rapida realizzazione di tre opere oggetto di commissariamento, ovvero sia il collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, il sistema idrico del Peschiera e la sede dei reparti di eccellenza dell’Arma dei Carabinieri a Pisa;
- 6) assicurare la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, nonché la realizzazione degli interventi di potenziamento delle ferrovie regionali e di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa.

Tutto ciò premesso, si evidenzia quanto segue:

- a) i costi di adeguamento derivanti dalle disposizioni introdotte dal decreto-legge sono di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari. Al riguardo, si precisa che:
- relativamente società concessionarie con periodo regolatorio quinquennale in scadenza nel corso del 2024, il provvedimento in esame reca misure di semplificazione procedurale che non comportano costi di adeguamento;
 - relativamente alla società ANAS S.p.A., il provvedimento in esame reca misure finalizzate a velocizzare la procedura di acquisto dei progetti dell’intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi elaborati dalla concessionaria SAT, sulla base di una quantificazione elaborata a valle di una valutazione documentale e contabile affidata a primaria società di revisione abilitata. Al riguardo, si rappresenta che i relativi oneri, a carico dell’ANAS, si traducono in costi di adeguamento di scarsa entità;


- relativamente alla società Stretto di Messina S.p.a., trattasi di disposizioni volte, da un lato, a chiarire il perimetro applicativo di alcune disposizioni del decreto-legge n. 35 del 2023 in tema di attività propedeutiche alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e, dall'altro, a garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.a., con il fine di rispettare il cronoprogramma dell'Opera, e, pertanto, non suscettibili di comportare costi di adeguamento;
- relativamente ai Commissari straordinari di cui all'articolo 3 del provvedimento in oggetto, trattasi di misure volte alla razionalizzazione dei compiti e delle attribuzioni affidate agli stessi, anche in un'ottica in un'ottica di efficientamento dell'utilizzo delle risorse assegnate agli interventi, e, pertanto, non sono suscettibili di comportare significativi costi di adeguamento, tenuto conto, peraltro, che il piano di razionalizzazione mira anche a una riduzione del numero dei commissari;
- relativamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'istituzione, presso il medesimo Ministero, dell'"Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali" comporterà il sostenimento di costi di adeguamento di scarsa entità;
- relativamente all'Autorità per la laguna di Venezia, trattasi di disposizioni finalizzate a consentire l'avvio della fase di operatività, le quali comporteranno costi di adeguamento, connessi soprattutto all'inserimento di personale nei ruoli, di scarsa entità, e comunque finanziati a valere su risorse già autorizzate allo scopo;
- relativamente alla Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, trattandosi della concessione di un contributo straordinario finalizzato a rafforzarne l'operatività istituzionale, non sono previsti costi di adeguamento;
- quanto ai Commissari straordinari indicati all'articolo 5 del provvedimento in oggetto, trattasi di disposizioni volte a consentire la rapida realizzazione di opere rilevanti, che non comportano costi di adeguamento a carico dei soggetti attuatori;
- quanto ai soggetti deputati ad assicurare la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, nonché la realizzazione degli interventi di potenziamento delle ferrovie regionali e di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa, non sono previsti costi di adeguamento significativi, in ragione del fatto che si introducono misure aventi portata meramente procedurale.

b) il numero dei destinatari dell'intervento si presenta come esiguo. Per la loro individuazione puntuale, si rinvia a quanto riportato alla lettera precedente, rappresentandosi che i Commissari interessati dal piano di razionalizzazione sono 55 e i soggetti attuatori degli interventi di potenziamento delle ferrovie regionali e di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa sono 26. Si stima che solo un numero esiguo di beneficiari usufruirà in concreto del differimento del termine per l'aggiudicazione disposto dall'articolo 5, comma 4, del provvedimento in esame.

c) l'attuazione della nuova normativa comporta l'impiego di risorse pubbliche in misura ridotta, in quanto lo schema di decreto-legge in esame, autorizzando somme già disponibili a legislazione vigente, presenta elementi di sostanziale neutralità finanziaria, tali da non essere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

d) l'intervento non incide sugli assetti concorrenziali del mercato.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Cons. Elena Griglio)



VISTO: 
Il Capo del Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi della Presidenza
del Consiglio dei ministri

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL’AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Oggetto: Art. 10 del decreto-legge recante “Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico e per il processo penale” commi da 1 a 4 e 12 dell’articolo 10

Con riferimento ai commi da 1 a 4 e 12 dell’articolo 10 “Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel Continente africano e per l’internalizzazione delle imprese italiane” del decreto-legge in oggetto si richiede, ai sensi dell’articolo 7 comma 1 del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, l’esenzione dall’AIR.

Segnatamente, **i commi 1, 2 e 3** autorizzano l’erogazione di contributi a fondo perduto a valere sul fondo 394/81 a favore delle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese.

Il cofinanziamento avviene nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore “*de minimis*” – (Regolamento (UE) 2023/2831 che ha sostituito il Regolamento (UE) n. 1407/2013 a decorrere dal 1° gennaio 2024), nel rispetto delle condizioni, termini e modalità stabiliti dal Comitato agevolazioni, nonché della quota parte delle risorse del Fondo 394/81 utilizzabile a tal fine e determinata in 200 milioni di euro.

Il comma 4 prevede per le imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno che presentino domanda di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394/81 per iniziative riguardanti il Continente africano l’incremento della quota di cofinanziamento a fondo perduto di cui all’articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al venti per cento dell’intervento complessivo concesso.


Il comma 12 reca il rifinanziamento per euro 150 milioni per l’anno 2024 del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all’articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito “FVC”), mediante una corrispondente riduzione del rifinanziamento, per il 2024, di cui all’articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del fondo di rotazione di cui all’articolo 2, comma 1, del Fondo 394/81.

Le disposizioni proposte si rivolgono ad un numero circoscritto di destinatari, le imprese italiane esportatrici, di cui si sostiene la presenza, in particolare nel Continente Africano. Tra le imprese italiane, specifico sostegno è dato alle imprese italiane localizzate nel Mezzogiorno per iniziative in Africa. Le disposizioni non stravolgono

gli assetti concorrenziali del mercato, non comportano costi di adeguamento, né impiego di risorse pubbliche aggiuntive, in quanto il Fondo 394/81 e la quota di risorse del Fondo per la promozione integrata destinata ai cofinanziamenti a fondo perduto risultano già strutturalmente dotati di adeguate risorse finanziarie. Ricorrono, quindi, le condizioni previste dall'articolo 7 comma 1 per giustificare la richiesta di esenzione dall'AIR.

Roma, 28.6.2024

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi





Ministero della Giustizia

Ufficio Legislativo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL' AIR

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7 co. 1 del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'obbligo di redazione della AIR con riferimento al decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico e per il processo penale" per le seguenti disposizioni: **Art. 11** (*Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale*), in relazione al ridotto impatto dell'intervento in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

A tal fine, si rappresenta quanto segue:

a) Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari

La previsione introdotta, limitandosi ad apportare marginali modifiche agli articoli 610 e 611 del codice di procedura penale, peraltro con decorrenza riferita ai soli ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024, non comporta costi di adeguamento in capo ai destinatari.

Il provvedimento normativo mira a prevenire l'insorgere di alcune problematiche che sarebbero altrimenti emerse nel processo penale di legittimità con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022 fissata, *in parte qua*, al 1° luglio 2024.

In particolare, la disposizione incide su due articoli del codice di procedura penale (artt. 610 e 611 c.p.p.) modificandoli come segue:

- a) Articolo 610 c.p.p., di disciplina degli "Atti preliminari" nel giudizio di cassazione:

- L'articolo 11 comma 1 lettera a) del decreto-legge, nel modificare il comma 5 dell'articolo 610 c.p.p., esplicita in detta sede che la modalità ordinaria di trattazione del ricorso in Cassazione è quella in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo quanto disposto dal successivo articolo 611 c.p.p. L'intervento in esame non appare innovare rispetto all'assetto vigente. Il successivo articolo 611 c.p.p., al comma 1 primo periodo, sembra infatti già configurare la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio (assenti il procuratore generale e il difensore) come la modalità ordinaria di svolgimento del procedimento di legittimità, se non diversamente stabilito.

La disposizione in commento, limitandosi ad una riformulazione della lettera del testo che nulla innova, nella sostanza, rispetto alla vigente disciplina, non genera costi di adeguamento in capo ai destinatari.

- L'articolo 11 comma 1 lettera b) del decreto-legge trasferisce poi, nel corpo dell'articolo 610 c.p.p., la previsione contenuta nell'articolo 611, comma 1-quinquies primo periodo c.p.p., di riduzione dei termini di avviso di fissazione dell'udienza al procuratore generale e ai difensori, per i procedimenti in camera di consiglio. La norma, limitandosi a ricollocare una previsione vigente in diversa disposizione codicistica, nulla innova rispetto alla vigente disciplina e non genera costi di adeguamento in capo ai destinatari.

b) Articolo 611 c.p.p., di disciplina del "Procedimento" di cassazione:

- L'articolo 11 comma 2 lettera a) del decreto-legge trasferisce nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 611 la medesima disciplina di definizione dei termini per la produzione delle memorie e delle memorie di replica nei procedimenti con rito camerale, attualmente contenuta nell'ultimo periodo del comma 1-quinquies del medesimo articolo 611 c.p.p.

La norma, limitandosi a ricollocare una previsione vigente in diversa disposizione codicistica, nulla innova rispetto alla vigente disciplina e non genera costi di adeguamento in capo ai destinatari.

- L'articolo 11 comma 2 lettera b) del decreto-legge, nel riscrivere il primo periodo dell'articolo 611, comma 1-ter, c.p.p., ridefinisce i termini per chiedere la trattazione del ricorso in pubblica udienza, ovvero anche in camera di consiglio ma con partecipazione, chiarendo le conseguenze processuali riconnesse al mancato rispetto di detto termine. Mentre, nel vigente sistema, dette richieste dovevano essere presentate nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza, per effetto delle modifiche introdotte devo ora essere formalizzate nei venticinque (ovvero quindici nel caso di procedimenti in camera di consiglio) giorni liberi prima dell'udienza.

La disposizione in commento, nella misura in cui non prevede l'introduzione di nuovi adempimenti in capo ai destinatari, ma si limita a modulare differentemente il calcolo della decorrenza del termine processuale di riferimento, confermandosi essere esplicitazione di una scelta legislativa squisitamente processuale, non determina l'insorgere di costi di adeguamento in capo ai destinatari.

Peraltro, le modifiche in discorso introducono un regime di maggior favore per i destinatari, concedendo loro un lasso temporale maggiore (rispetto al precedente fissato in dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza) per operare la valutazione di "conversione del rito" e depositare la relativa richiesta.

- L'articolo 11 comma 2 lettera c) formalizza l'abrogazione del comma 1-quinquies dell'articolo 611 c.p.p., la cui disciplina è stata trasfusa, per effetto del presente intervento, in parte nel comma 5 dell'articolo 610 c.p.p., in parte nel comma 1 del medesimo articolo 611 c.p.p.


b) Numero esiguo dei destinatari dell'intervento

In merito al numero dei destinatari dell'intervento normativo si premette che essi vanno identificati, oltre che nei soggetti istituzionali tenuti all'applicazione delle norme in questione (apparati di magistratura e cancellerie), nei difensori costituiti.

Peraltro, trattandosi di un intervento di natura squisitamente processuale, ancorché l'incidenza, seguendo il *trend* statistico relativo al numero di ricorsi per cassazione proposti negli ultimi anni, possa essere stimata in svariate migliaia di unità di procedimenti¹

ISCRITTI

Anni: 2021-2023



non si stima un effetto impattante sui destinatari, trattandosi di una previsione di natura processuale, che semplicemente si limita a modulare differenzialmente il *dies a quo* per il calcolo dei termini per il deposito dell'istanza di trattazione in pubblica udienza, ovvero in camera di consiglio con partecipazione, peraltro riproducendo un regime di maggior favore per i destinatari del tutto analogo a quello già in vigore per effetto della proroga, fino ad oggi, del modulo processuale introdotto durante l'emergenza COVID.

Le retanti disposizioni costituiscono norme di coordinamento ordinamentale cui non è associato un effetto sostanziale autonomo.

c) Risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio

L'intervento normativo consiste in norme di natura prettamente ordinamentale e procedurale che, in quanto tali, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

¹ Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di statistica – “La cassazione penale – Annuario Statistico 2023 periodo 01/01/2023 - 31/12/2023 e serie storiche”
https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/ANNUARIO_PENALE_2023.pdf


Pertanto, l'implementazione dell'intervento normativo non comporta l'impiego di risorse pubbliche ulteriori rispetto a quelle ordinariamente destinate alla gestione delle attività istituzionali da parte degli apparati giudiziari.

d) Impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

Le disposizioni sopra esaminate non impattano per loro intrinseca natura sugli assetti concorrenziali del mercato e non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

Roma - 1 LUG. 2024

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Antonio Mura



VISTO
Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi





19PDL0100910